ORDINANZA DELLA CORTE (seconda sezione)
10 giugno 1987 *

Nella causa 317/85,

Eliodoro Pomar, ex dipendente delle Comunità europee, residente in Playamar, 13.7 C, in Torremolinos, Spagna, con l'avv. B. Gouy, patrocinante dinanzi alla Cour d'appel di Lione, e con domicilio eletto presso l'avv. E. Arendt, Centre Louvigny, 34, rue Philippe-II, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda volta a far condannare la Commissione a risarcire i danni sofferti dal ricorrente e a corrispondergli talune somme il cui versamento è stato omesso o effettuato con ritardo in spregio allo statuto,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça
cancelliere: P. Heim

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: il francese.

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 ottobre 1985 il sig. Pomar, ex dipendente delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 91 dello statuto del personale delle Comunità europee, un ricorso volto, in sostanza, ad ottenere la condanna della Commissione al versamento di somme dovute al ricorrente a titolo di risarcimento del danno causato dai reiterati inadempimenti della Commissione ai suoi obblighi statutari, nonché per via di varie irregolarità di tipo pecuniario.

2 Il Pomar, cittadino italiano, ha prestato servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra dal marzo 1961 al 30 giugno 1974, data in cui cessava il servizio. Con lettera 6 marzo 1985 presentava reclamo alla Commissione contro la trasgressione dell'obbligo di assistenza di cui all'art. 24 dello statuto e del dovere generale di protezione nei confronti degli amministrati, che nella fattispecie si sarebbe manifestata con la revoca tardiva e solo parziale dell'obbligo di discrezione, in contrasto manifesto con lo spirito e la lettera dell'art. 19 dello statuto. La Commissione sarebbe venuta meno a tali obblighi nei confronti del ricorrente in occasione dei procedimenti penali ai quali questi è stato sottoposto dinanzi alle autorità nazionali. Il reclamo censurava altresì il mancato pagamento o la corresponsione tardiva di vari assegni e indennità.

3 Le parti convengono che gli asseriti inadempimenti, qualunque possa essere la loro qualificazione giuridica, non sono successivi all'anno 1980.

4 La Commissione sostiene che il ricorso è tardivo e per ciò stesso irricevibile, dato che tutti i fatti cui si riferisce il ricorrente risalgono agli anni 1974-1980. In altri termini, secondo la Commissione, gli atti oggetto della censura si sono verificati non più tardi del 1980, mentre il reclamo del ricorrente è stato presentato solo nel 1985. Non si potrebbe contestare, quindi, che i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello statuto non sono stati rispettati.

5 Il ricorrente replica che il ricorso verte su un'azione di risarcimento volta alla riparazione delle colpevoli omissioni della Commissione e che tale azione non soggiace

ai termini di cui all'art. 91 dello statuto bensì a quello di cinque anni stabilito in via generale per le azioni di risarcimento esperite contro le Comunità. Qualora si dovesse ammettere che i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello statuto si applicano alla fattispecie, il ricorrente si ritiene in diritto di far valere la forza maggiore.

6 A termini dell'art. 92, § 2, del regolamento di procedura, l'improcedibilità per motivi di ordine pubblico, ed in particolare l'irricevibilità del ricorso, può in qualsiasi momento venir rilevata d'ufficio dalla Corte, che statuisce nelle forme previste dall'art. 91, §§ 3 e 4, senza procedere alla trattazione orale.

7 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenza 22 ottobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commissione, 9/75, Racc. pag. 1171 e sentenza 4 luglio 1985, Allo/Commissione, 176/83, Racc. pag. 2155), una lite fra i dipendenti e la relativa istituzione, anche se si tratta di un ricorso per danni, si colloca, qualora tragga origine dal rapporto di lavoro intercorrente fra il primo e la seconda, nell'ambito dell'art. 179 del trattato CEE (o dell'art. 152 del trattato CECA) e degli artt. 90 e 91 dello statuto del personale e, per quanto attiene, in particolare, alle condizioni di ricevibilità, esula dall'ambito d'applicazione degli articoli dei trattati istitutivi che disciplinano il regime generale della responsabilità extracontrattuale delle Comunità, come pure dalle norme degli statuti della Corte (CECA, CEE, CEEA) che stabiliscono un termine di prescrizione di cinque anni per tali azioni.

8 Ne consegue che nella presente lite vanno applicati gli artt. 90 e 91 dello statuto del personale e non le citate norme generali dei trattati e degli statuti della Corte.

9 A norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto del personale, il ricorso di un dipendente è ricevibile soltanto se l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2. Il reclamo contro l'atto contestato deve essere stato presentato, a sua volta, entro un termine di tre mesi.

10 È pacifico che nessuno tra gli atti che avrebbero eventualmente recato pregiudizio al ricorrente per via dell'asserita trasgressione degli artt. 19 e 24 dello statuto o dei diritti pecuniari del ricorrente, è successivo all'anno 1980.

11 Dato che il ricorrente ha presentato reclamo solo il 6 marzo 1985, il ricorso è manifestamente irregolare nei confronti dei termini impartiti dagli artt. 90 e 91 dello statuto.

12 L'eccezione di forza maggiore fatta valere dal ricorrente a giustificazione della tardività del ricorso non può essere accolta. Il ricorrente non ha dimostrato di essersi trovato nell'impossibilità di presentare reclamo nei termini prescritti dallo statuto. Inoltre, l'abbondanza della corrispondenza scambiata con i servizi della Commissione dal 1975 in poi dimostra che era in grado di procedere a tale formalità, se del caso tramite un mandatario.

13 Va constatato, pertanto, che il ricorso è manifestamente irricevibile.

14 Poiché gli atti di causa comprendono tutti gli elementi probatori necessari ai fini della pronuncia, non è sembrato necessario procedere all'audizione delle parti per i loro chiarimenti orali.

Sulle spese

15 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dagli agenti delle Comunità restano a loro carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunziandosi a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura,

sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Lussemburgo, 10 giugno 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

T. F. O'Higgins